



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

ORDINANZA n. 3/2015

“REGOLAZIONE E TAGLIO PIANTE E RAMI AI LATI DELLE STRADE PUBBLICHE O D’USO PUBBLICO – TAGLIO E PULIZIA VEGETAZIONE PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO”

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs. n. 112/1998 ricomprende la lotta agli incendi boschivi tra le attività di protezione civile;
- la Legge 150/2000 e l’art. 12 della Legge n. 265/1999 prevedono l’obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Richiamato l’art. 10 della Legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi naturali;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 54;

Considerato, inoltre, che molte vie pubbliche o d’uso pubblico sul territorio di questo Comune sono caratterizzate da vegetazione sporgente di basso ed alto fusto provenienti da proprietà privata ed in particolare evidenza lungo le Strade Provinciali, oltre che lungo le Strade Comunali;

Dato atto che la vegetazione, date le forti condizioni atmosferiche che colpiscono il territorio, in particolare con la neve d’inverno e le piogge nella primavera o autunno, molte volte va ad intralciare la circolazione stradale con rami o piante che cadono sulla carreggiata restringendola o addirittura bloccandola, e arrecando oltre che situazioni di grave pericolo, notevole disagio ai passanti e ai veicoli;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre affinché siano tagliati i rami e le piante che si protendono oltre il ciglio stradale in modo da non restringere o danneggiare le strade;

Richiamato l’art. 29 del C.d.S. n. 285/1992 che prevede l’obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi e le piante in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese le vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami e le piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità;

Richiamato l’art. 15 del D.Lgs. Lgt. n. 1446/1918;

Considerato, inoltre, che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, favoriti dalle temperature e/o dovuti a cause accidentali, con conseguenza grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni;

Dato atto, altresì, che la sporcizia e l’incuria in tali aree, favoriscono la presenza di rettili;

Ravvisata la necessità di prevenire pericoli di incendi nonché di pericoli di natura igienico sanitaria;

ORDINA

- a tutti i privati e gli enti proprietari e/o conduttori di terreni incolti o in stato di abbandono, compresi all’interno degli abitati, di provvedere, entro il 10 agosto 2015, alla pulizia e rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio dell’erba,

alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, e alla rimozione dei rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni per non accrescere il pericolo di incendi e proliferare di rettili;

- a tutti i privati ed agli enti proprietari e/o conduttori di terreni lungo strade pubbliche o d'uso pubblico, punti luce, segnali, relativamente a tutto il territorio Comunale, al taglio, entro una fascia minima profonda di 6 metri a monte e di 3 metri a valle della sede stradale, o fascia maggiore in relazione all'inclinazione o essiccamento, di vegetazione e rami che si protendono verso abitazioni e strade, segnali stradali, punti luce, ogni qualvolta necessario e, in prima esecuzione alla presente ordinanza, entro il 31/12/2015 o immediatamente in caso di urgenza per pericolo alla incolumità; i proprietari e/o conduttori dovranno, altresì, negli stessi termini e modalità, provvedere alla potatura regolare ed alla rimozione immediata dalla sede stradale e dalle pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi;
- a tutti i privati ed enti, ottemperanti all'ordinanza, di smaltire i materiali di risulta ai sensi di legge;
- di procedere d'ufficio, in caso di inottemperanza e in presenza di situazioni obiettive di pericolo o intralcio della pubblica viabilità, alla rimozione e taglio di piante, rami, ecc., avvalendosi di operatore incaricato dal Comune, con spesa posta a carico dei proprietari/o conduttori; il Comune valuterà inoltre la fattibilità di trattenere a parziale compenso del lavoro il legname risultante, ove economicamente produttivo, senza che i proprietari/conduttori nulla abbiano da pretendere;
- dispone che sia fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi effettuati dall'Amministrazione, dando atto che i proprietari/conduttori rimarranno responsabili in conseguenza di ogni danno che possa verificarsi per cause riconducibili alla presente ordinanza;
- dispone che il taglio sia eseguito a regola d'arte secondo le disposizioni delle norme forestali, in combinato disposto con la presente ordinanza per i casi di tutela della pubblica incolumità;

AVVERTE

- **che in caso di inosservanza**, trascorso inutilmente il termine suindicato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da applicare con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. E' ammessa la facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
- **che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni (Legge 06.12.1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- **che il Responsabile del procedimento amministrativo:** Responsabile del Servizio Tecnico.

INCARICA

- le competenti autorità di pubblica sicurezza di far rispettare il presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e affissione della presente nei luoghi soliti del territorio Comunale.

Dalla Sede Comunale, li 08 GIU. 2015



IL SINDACO
MUNARI Mario)